

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità

(Atto n. 176)

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità;

rilevato che le disposizioni del Capo I del Titolo I del provvedimento muovono dalla constatazione che l'attuale disciplina legislativa volta a favorire il collocamento lavorativo delle persone con disabilità non è riuscita a conseguire i risultati auspicati al momento dell'approvazione della legge n. 68 del 1999;

richiamate le previsioni del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013;

considerato che, come evidenziato dalla più recente relazione trasmessa al Parlamento sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, riferita agli anni 2012 e 2013 (Doc. CLXXVIII, n. 1), negli anni della crisi si sono riflesse sull'applicazione della normativa per il diritto al lavoro delle persone con disabilità le problematiche sperimentate dal mercato del lavoro nello stesso periodo, sia sul versante dell'offerta sia su quello della domanda di lavoro;

sottolineato che le risultanze esposte in tale relazione evidenziano la persistenza e l'aggravarsi, in relazione al deterioramento della situazione economica generale, delle criticità esistenti nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro delle persone disabili, anche in considerazione delle difficoltà incontrate dai servizi pubblici per l'impiego, che dispongono di risorse umane e finanziarie limitate, nel promuovere un'inclusione lavorativa basata sulle potenzialità delle singole persone;

osservato che i dati contenuti nella medesima relazione indicano come la gran parte degli avviamenti lavorativi delle persone con disabilità ha luogo attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999 e la richiesta nominativa, mentre la modalità della chiamata numerica nel 2012 ha interessato l'8,7 per cento del totale degli avviamenti e nel 2013 il 6,6 per cento;

ritenuto che la scelta di generalizzare il ricorso, nel collocamento delle persone disabili, agli strumenti della richiesta nominativa e delle convenzioni di cui al richiamato articolo 11 della legge n. 68 del 1999 debba essere valutata essenzialmente alla luce dei suoi concreti effetti in termini di incremento delle opportunità lavorative per tali persone;

considerato, in particolare, che tale generalizzazione possa ritenersi giustificabile per i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti, mentre per quelli che occupano più di 50 dipendenti possa continuare a richiedersi l'assunzione di una quota di lavoratori attraverso la chiamata numerica;

evidenziato che il ricorso all'assunzione diretta, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 1-bis, ancorché limitato all'assunzione di persone con disabilità gravi, esclude ogni interlocuzione con i servizi competenti, depotenziando l'utilità dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999;

rilevato che le disposizioni dei Capi II e III del Titolo I dello schema, recanti interventi di razionalizzazione e semplificazione, rispettivamente, in materia di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro e in materia di salute e

sicurezza del lavoro, si muovono nella corretta direzione di ridurre e razionalizzare gli adempimenti, al fine di rendere più agevoli le procedure richieste dalla legislazione vigente senza incidere sui livelli di tutela dei lavoratori;

preso atto che le parti sociali nel corso delle audizioni informali svolte sul provvedimento hanno rappresentato l'opportunità di procedere ad una più significativa razionalizzazione degli adempimenti presenti nell'ordinamento;

ritenuto che tali sollecitazioni siano meritevoli di considerazione e sia, pertanto, opportuno l'avvio di una specifica istruttoria da parte del Governo al fine di individuare ulteriori semplificazioni da introdurre in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 183 del 2014, anche al fine di poterne valutare più approfonditamente la portata;

evidenziata l'esigenza che i dati contenuti nei fascicoli di cui all'articolo 17 e nei sistemi informativi che li alimentano siano adeguatamente protetti, al fine di scongiurare accessi abusivi che possano ledere tanto la riservatezza dei lavoratori, quanto l'interesse pubblico alla corretta gestione delle politiche del lavoro;

osservato che l'Autorità garante per la protezione dei dati personali nella sua audizione informale ha osservato che il comma 3 dell'articolo 17 reca una disposizione che appare ultronea, dal momento che la procedura di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), del Codice in materia di protezione dei dati personali è necessaria nei casi nei quali il trattamento non abbia copertura normativa, circostanza che non ricorre nella fattispecie considerata;

evidenziata l'esigenza che, in sede di recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia assicurato il rispetto del principio dell'esclusione dell'introduzione o del mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, affermato in via generale dall'articolo 14, commi da 24-bis a 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

segnalata l'opportunità di mantenere l'attuale composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, modificata dall'articolo 20, comma 1, lettera c), al fine di ripristinare il carattere tripartito e paritetico dell'organismo, al quale continuano ad essere attribuite funzioni non meramente consultive nelle materie di sua competenza;

rilevato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, introdotto dall'articolo 23 dello schema, precisa che non possono essere considerati strumenti di controllo a distanza quelli che vengono assegnati al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, come i *personal computer*, i tablet e i telefoni cellulari, escludendo in tal modo la necessità di un previo accordo sindacale per la consegna di tali strumenti;

osservato che il medesimo Ministero ha evidenziato che, nel momento in cui tali strumenti vengano modificati, ad esempio con l'aggiunta di appositi *software* di localizzazione o filtraggio, per controllare il lavoratore, essi divengono strumenti che servono al datore di lavoro per controllarne la prestazione, con la conseguenza che le modifiche possono essere introdotte solo alle condizioni indicate dal primo comma del nuovo testo dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970;

considerato che l'Autorità garante per la protezione dei dati personali nella sua audizione informale nell'ambito dell'esame del provvedimento ha evidenziato che, nell'escludere l'applicazione della disciplina del primo comma del nuovo testo dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, il secondo comma di tale nuovo testo «prescinde non solo dalla procedura autorizzativa, ma anche da quei requisiti finalistici (funzionalità del controllo a esigenze produttive, organizzative ecc.) previsti dal primo comma per i controlli a distanza» e che, in assenza di questa precisazione, il solo requisito finalistico applicabile ai controlli in esame resta quello, alquanto ampio, del terzo comma, che legittima l'utilizzo dei dati così acquisiti per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro;

vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2015)5, adottata il 1° aprile 2015, in tema di trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto di lavoro, che esclude la possibilità di introdurre e utilizzare sistemi e tecnologie

informative che abbiano lo scopo principale e diretto di monitorare l'attività dei lavoratori, mentre, qualora l'introduzione e l'utilizzo di strumenti per altre legittime finalità, quali la protezione della produzione, della salute e della sicurezza o per garantire l'efficiente funzionamento di un'organizzazione, abbia l'indiretta conseguenza di consentire di monitorare l'attività dei lavoratori, tali strumenti dovranno essere oggetto di specifiche salvaguardie, relative in particolare all'informazione dei lavoratori e alla consultazione delle rappresentanze sindacali e, in ogni caso, dovranno essere predisposti e collocati in modo da non violare i diritti fondamentali dei lavoratori stessi;

rilevato che, in ordine alle previsioni del terzo comma del nuovo testo dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che il requisito della previa informazione del lavoratore costituisce un'esplicitazione di quanto già desumibile dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e che il principale argine a un utilizzo pervasivo dei controlli sul lavoro è rappresentato dalla conformità alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali, che dovrebbe in particolare garantire: una configurazione dei programmi informatici che riduca al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite; la necessaria determinatezza, legittimità ed esplicitazione del fine perseguito dal trattamento, che dovrebbe concorrere a un'interpretazione «adeguatrice» del terzo comma del nuovo articolo 4; il divieto di profilazione; il rispetto del divieto, sancito dallo Statuto dei lavoratori, di indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;

considerato che la cessione dei riposi e delle ferie tra dipendenti dello stesso datore di lavoro impiegati in mansioni di pari livello e categoria, prevista dall'articolo 24, potrà essere esercitata solo nella misura in cui non si incida sui limiti minimi fissati dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, terzo comma, della Costituzione;

ritenuta opportuna la scelta compiuta dall'articolo 24 di affidare alla contrattazione collettiva la concreta regolamentazione della cessione dei riposi e delle ferie, in quanto in sede contrattuale le parti potranno adeguatamente disciplinare i molteplici profili connessi a tale cessione, in modo da facilitarne la gestione senza eccessivi aggravii amministrativi;

osservato che le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale, contenute nella sezione I del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non hanno confermato la possibilità riconosciuta ai contratti collettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2000, di determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro a tempo parziale;

rilevata l'esigenza, segnalata anche dall'associazione rappresentativa degli operatori del settore, di continuare a consentire ai contratti collettivi dell'edilizia di prevedere, per la categoria degli operai, specifiche modalità di attuazione della disciplina del lavoro *part-time*, in considerazione delle peculiarità che caratterizzano le attività edili, al fine di porre un freno all'utilizzo improprio del contratto di lavoro a tempo parziale, contrastando il fenomeno del lavoro sommerso e promuovendo la regolarità contributiva delle imprese;

considerata l'opportunità di rivedere le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II, che intervengono in materia di pari opportunità, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 9, lettera l), della legge n. 183 del 2014;

considerato che il medesimo criterio di delega dispone che la semplificazione e la razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e il riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali debbano essere attuate senza intaccare le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità;

segnalata l'esigenza di una revisione formale del testo del provvedimento, al fine di migliorarne la formulazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a valutare l'esigenza di apportare le seguenti modificazioni:

si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento, nelle procedure di collocamento mirato, di cui all'articolo 1, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di cui allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177);

al fine di garantire la promozione dell'inserimento delle persone con disabilità, si valuti l'opportunità di conservare la funzionalità del comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 469 del 1997, che sarebbe integralmente abrogato dall'articolo 33, comma 1, lettera e), dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177);

con riferimento alla novella di cui all'articolo 4, comma 1, si valuti la possibilità di chiarire espressamente che la riduzione della capacità lavorativa ivi indicata debba essere certificata dalle autorità competenti;

con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera a):

a) si invita il Governo a verificare la possibilità di limitare ai soli datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti la generalizzazione della possibilità di ricorrere, per le assunzioni delle persone con disabilità, alla richiesta nominativa di avviamento e alle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, continuando a richiedere, per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, che una quota delle assunzioni avvenga attraverso la richiesta numerica;

b) si segnala, in ogni caso, l'esigenza di un attento monitoraggio degli effetti, in termini di occupazione delle persone con disabilità, della previsione che consente di ricorrere senza limiti alla richiesta nominativa di avviamento e alle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, verificando, alla luce delle risultanze del medesimo monitoraggio, l'opportunità di riconsiderare ulteriormente la formulazione dell'articolo 7 della legge n. 68 del 1999,

all'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro»; conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera a);

all'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016.;

con riferimento all'articolo 12, che dispone la soppressione dell'albo professionale nazionale dei centralinisti privi della vista, si valuti l'opportunità di adeguare a tale disposizione anche le norme della legge n. 113 del 1985, in materia di aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, che contengono richiami a detto albo nazionale;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 14, in materia di deposito in via telematica dei contratti collettivi aziendali o territoriali, si verifichi se la previsione della trasmissione alle Direzioni territoriali del lavoro competenti sia compatibile con il processo di trasferimento dei loro compiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro previsto dallo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (Atto n. 178);

in sede di attuazione delle disposizioni dell'articolo 15, relative alla tenuta informatica del libro unico del lavoro, si valuti la possibilità di individuare modalità di aggiornamento dei dati tali da escludere la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni rispetto alle comunicazioni già trasmesse periodicamente alle pubbliche amministrazioni;

all'articolo 17, sopprimere il comma 3;

si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettera a), con quelle dell'articolo 33, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della disciplina in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), che dispone l'abrogazione delle medesime disposizioni;

con riferimento all'articolo 20, comma 1, lettera b), si valuti l'opportunità di rivedere le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di tenere conto della soppressione dell'ISPESL e dell'IPSEMA e del trasferimento delle relative funzioni all'INAIL, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, verificando altresì la possibilità di un'analoga revisione delle altre disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 che contengono il riferimento ai due istituti soppressi; al medesimo articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, si valuti altresì l'opportunità di sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 3»

all'articolo 20, comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;

b) alla lettera m), sostituire le parole: sei esperti con le seguenti: dieci esperti;

c) alla lettera n), sostituire le parole: sei esperti con le seguenti: dieci esperti;

d) alla lettera o), sostituire le parole: sei esperti con le seguenti: dieci esperti;

con riferimento all'articolo 20, comma 1, lettera c), si valuti altresì la possibilità di consentire la partecipazione ai lavori della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di esperti rappresentanti delle associazioni scientifiche e tecniche competenti in materia;

all'articolo 20, comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3);

con riferimento all'articolo 20, comma 1, lettera c), numero 5), si valuti la possibilità di affidare alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare criteri e parametri oggettivi per l'individuazione delle imprese a basso, medio e alto rischio che tengano conto della dimensione delle imprese, nonché della quantità, dell'intensità e dell'interferenza dei rischi effettivi aziendali, prevedendo che il decreto di cui all'articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 81 del 2008 sia elaborato sulla base di tali criteri e parametri, che dovrebbero assumere rilevanza anche ai fini dello svolgimento delle attività di formazione;

all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, primo periodo, le parole: «ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001,» sono soppresse;

2) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5.1. Coloro che sono in possesso di laurea L/SNT4 – Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, abilitante alla professione sanitaria di tecnico della prevenzione

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009 sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2»;

all'articolo 20, comma 1, lettera g), numero 2), dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: in materia di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione,;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera h), si valuti l'opportunità di stabilire che gli accertamenti sanitari previsti per i lavoratori esposti al rischio di silicosi e asbestosi ai sensi degli articoli 157 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, siano ricompresi nell'ambito della sorveglianza sanitaria e ad essi si applichino le disposizioni dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sopprimendo conseguentemente le disposizioni dell'articolo 160, primo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che richiedono di effettuare annualmente una radiografia del torace;

all'articolo 20, comma 1, lettera n), capoverso Art. 73-bis, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e riprendono vigore le disposizioni del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.;

all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

*p-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera a), dopo le parole: « Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007» sono aggiunte le seguenti: «laurea L/SNT4 – Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, abilitante alla professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009,»;*

all'articolo 20, comma 1, lettera r), capoverso ART. 302-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: laddove il presente decreto non contiene disposizioni tecniche specifiche con le seguenti: laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva;

con riferimento alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo I del provvedimento, in materia di razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, verifichi il Governo la possibilità, anche nell'ambito delle disposizioni integrative e correttive di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 183 del 2014, di introdurre norme primarie volte a coordinare le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, nel settore delle navi da pesca e nel trasporto ferroviario, superando in tal modo le difficoltà finora incontrate in sede di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del medesimo legislativo n. 81 del 2008;

nell'ambito delle disposizioni del Capo III del Titolo I del provvedimento, in materia di salute e sicurezza del lavoro, in analogia con quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera n), si valuti l'opportunità di prevedere che con decreto ministeriale si proceda alla definizione della qualifiche minime richieste ai montatori e manutentori di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia;

all'articolo 23, comma 1, capoverso ART. 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, premettere il seguente: È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.;

b) al secondo comma, sostituire le parole: La disposizione di cui al primo comma non si applica agli con le seguenti: L'accordo e l'autorizzazione di cui al secondo comma non sono richiesti per l'impiego degli e sostituire le parole:agli strumenti di registrazione con le seguenti: per l'installazione degli strumenti di registrazione;

c) sostituire il terzo comma con il seguente: I dati registrati dagli strumenti di cui al terzo comma sono utilizzabili a condizione che sia data al lavoratore preventiva e adeguata informazione delle loro modalità d'uso, nonché dei casi e dei limiti di effettuazione degli eventuali controlli, che in ogni caso debbono avvenire nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.;

all'articolo 26, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora il lavoratore si assenti dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore a sette giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie, anche in mancanza della sottoscrizione dei moduli di cui al comma 1.;

dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. – *(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).* – 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis I contratti collettivi del settore dell'edilizia possono determinare, per la categoria degli operai, condizioni e modalità della prestazione lavorativa nell'ambito del contratto di lavoro a tempo parziale»;

all'articolo 30, comma 1, capoverso ART. 10, comma 1, sopprimere la lettera b);

conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'Unione europea, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;

b) all'articolo 34, comma 1, capoverso ART. 16, comma 2, dopo le parole: articolo 15, comma 1, lettere b), *aggiungere le seguenti: b-bis), ;*

all'articolo 30, comma 1, capoverso ART. 10, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sostituire le parole: entro il 30 giugno di ogni anno con le seguenti: entro il mese di febbraio di ogni anno;

b) alla lettera q), sopprimere le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Conseguentemente, dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. – *(Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).* – 1. L'articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

ART. 44. – *(Finanziamento).* – 1. Entro il termine previsto dal bando di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), i soggetti di cui all'articolo 43 possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al medesimo bando.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), ammette i progetti di azioni positive ai benefici di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.

4. L'accesso ai fondi dell'Unione europea destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 45, è subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 8.;

con riferimento all'articolo 31, comma 1, lettera a), e all'articolo 33, si segnala l'opportunità:

a) di un migliore coordinamento con lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della disciplina in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), che, all'articolo 33, comma 1, lettera e), prevede l'abrogazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, mentre nelle richiamate disposizioni di questo provvedimento, novellando le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, si fa riferimento alle commissioni regionali tripartite di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 469 del 1997;

b) di individuare in modo univoco la disciplina da applicare a regime alle commissioni tripartite da costituire nelle città metropolitane e negli enti di area vasta, dal momento che, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ad esse non sarebbero applicabili neppure le disposizioni attualmente riferite alle commissioni provinciali tripartite;

all'articolo 32, comma 1, capoverso ART. 14, comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'incarico delle consigliere e dei consiglieri, effettivi e supplenti, di cui all'articolo 12, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso uno stesso soggetto non può svolgere più di due mandati in qualità di consigliera o consigliere, effettivo o supplente.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Ai fini della determinazione della durata degli incarichi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si computano anche i periodi già espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

All'articolo 35, comma 1, capoverso ART. 17, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 luglio 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati annualmente dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.;

all'articolo 35, comma 1, capoverso ART. 17, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Alla consigliera o al consigliere nazionale di parità è attribuita un'indennità annua. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruisce, inoltre, di un numero massimo di permessi non retribuiti. In alternativa a quanto previsto dal primo e secondo periodo, può richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un'indennità complessiva annua. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, i criteri e le modalità per determinare la misura dell'indennità di cui al primo periodo, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, il numero massimo dei permessi non retribuiti di cui al secondo periodo, i criteri e le modalità per determinare la misura dell'indennità complessiva di cui al terzo periodo, nonché per determinare le risorse destinate alle missioni legate all'espletamento delle funzioni e le spese per le attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso ART. 18, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: consigliere nazionale di parità, aggiungere le seguenti: le spese per missioni.;

all'articolo 35, comma 1, capoverso ART. 18, sopprimere il comma 2; conseguentemente, al medesimo articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per l'anno 2015, alle spese di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede, entro il limite complessivo di 140.000 euro, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.;

sopprimere l'articolo 37; conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-bis. – (Disposizione transitoria). – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle consigliere e ai consiglieri parità in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.;

alla luce del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 9, lettera I), della legge n. 183 del 2014, ai sensi del quale devono restare ferme le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità, si valuti l'opportunità di:

a) sopprimere il comma 1 dell'articolo 42;

b) rivedere le disposizioni degli articoli 31, 33, 34 e 35 dello schema, al fine di ripristinare, nell'articolo 12, commi 3 e 4, nell'articolo 15, comma 5, nell'articolo 16, comma 2, e nell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, la previsione del concerto del Ministro per le pari opportunità.